

COPIA

Deliberazione N. 38
in data 28/06/2012
Prot.



COMUNE DI GUALTIERI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 21.00 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti:		Assenti:	
MAESTRI MASSIMILIANO	Sindaco	IEMBO GIOVANNI	Consigliere
ALBERINI CESARE	Consigliere	FONTANESI FAUSTO	Consigliere
MORI MAURIZIO	Consigliere	MAZZONI FRANCESCO	Consigliere
VERONESI ANTONELLA	Consigliere		
PANIZZI ANDREA	Consigliere		
TEODORI PIETRO	Consigliere		
LASAGNA MARCO	Consigliere		
DONELLI MASSIMO	Consigliere		
MAIONE ANNIBALE	Consigliere		
PANIZZI GIAN PAOLO	Consigliere		
PEDRAZZI PATRIZIA	Consigliere		
IOTTI GIOVANNI	Consigliere		
SIMONAZZI FULVIO	Consigliere		
FERRARINI PAOLO	Consigliere		
Totale Presenti:	14	Totale Assenti:	3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: MORI AMADIO, BERGAMINI RENZO, COCCONI LUANA, VILLANI FRANCESCO.

Assiste alla seduta il Sig. GANDELLINI STEFANO Segretario del Comune.

Il Sig. MAESTRI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

.....

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012.

Il Sindaco Maestri Massimiliano illustra la proposta di deliberazione dando atto che il dibattito svolto al punto sette dell'ordine del giorno è da intendersi riferito anche al presente argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, artt. 8 e 9 " Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale " , istitutivo dell'Imposta municipale Propria;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 " Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria " , così come modificato ed integrato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n.44, che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta dal 2 al 7,6 per mille, nonché i limiti per modificare in aumento o in diminuzione le medesime;

Richiamati altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo 13, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

Richiamato il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 44 del 26 aprile 2012;

Considerato inoltre che,

- a norma dell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell'andamento del gettito della prima rata di versamento dell'IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o modificare la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 Settembre 2012;

Ritenuto :

- che per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi di cui al punto precedente sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali di base ora vigenti;
- che a seguito delle necessarie modifiche ed integrazioni di legge, si adotta la presente deliberazione avente natura regolamentare;

Ritenuto di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

PROSPETTO ALIQUOTE I.M.U. 2012

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

0,60 per cento :

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da **anziano o disabile** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

DETRAZIONE.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** e pertanto complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**.

ALIQUOTA AGEVOLATA FABBRICATI ABITATIVI

0,76 per cento:

Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze, locati a **canone concertato** (L. 431 del 9 dicembre 1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.

ALIQUOTA ORDINARIA

0,86 per cento :

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

In particolare, per le categoria abitative da A1 ad A9 e relative pertinenze, l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle concesse in **comodato gratuito** a parenti entro il secondo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che ivi abbia la propria residenza anagrafica.

Ai fini della individuazione corretta della fattispecie " comodato gratuito " si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.

La sussistenza del predetto requisito dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, entro la data di scadenza dell'ultima rata dell'imposta annuale.

Questa aliquota si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, c. 4 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504, fra cui quelle **possedute da cooperative a proprietà indivisa**. In entrambi i casi si applica anche la detrazione prevista per abitazione principale.

Questa aliquota si applica anche ai **fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici**, fino a quando permane tale condizione.

ALIQUOTA PER IMMOBILI ABITATIVI – CASI PARTICOLARI

0,96 per cento :

Si applica all'unità immobiliare abitativa da A1 ad A9 e relative pertinenze affittata con regolare contratto registrato a **canone libero**.

1,06 per cento :

Si applica alle categorie abitative da A1 ad A9 e alle loro pertinenze, a **disposizione del proprietario** e non rientranti nella fattispecie descritte precedentemente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), DPR 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), DPR 6 Giugno 2001, n. 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presente all'ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato i inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicitare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili
5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU SI APPLICA L'ALiquOTA ORDINARIA SALVO DIVERSE INDICAZIONI.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50 % della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo; in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

VISTI gli esiti della votazione espressi in forma palese, che di seguito si riportano:

Componenti il consiglio presenti n. 14; votanti n. 14; favorevoli n. 11; contrari n. 3 (conss. sigg. Ferrarini Paolo – Simonazzi Fulvio – Iotti Giovanni); astenuti zero;

VISTI gli esiti della votazione espressi in forma palese, per la immediata eseguibilità dell'atto, che di seguito si riportano:

Componenti il consiglio presenti n. 14; votanti n. 14; favorevoli n. 11; contrari n. 3 (conss. sigg. Ferrarini Paolo – Simonazzi Fulvio – Iotti Giovanni); astenuti zero;

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2012 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come sopra precisato;
2. Di dare atto che per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi dello Stato come specificato in premessa, sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale

differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali di base ora vigenti;

3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al punto 1. decorrono dal 1 gennaio 2012;
4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria e regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 13, c.15, D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, c. 2, D.Lgs n. 446/97;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, li 22/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI ALBERICO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, li 22/06/2012

IL RAGIONIERE
RAG. ALBERICO ZAMBELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to MAESTRI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANDELLINI STEFANO

N° registro atti pubblicati

COPIA

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che:

- è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
- viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2012
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Gualtieri, li 30/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal..... al

Gualtieri, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Tit. VI Capo I D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

SI CERTIFICA

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il :**
decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
- CHE la presente deliberazione è stata**
 - modificata con delibera di N. del
 - revocata con delibera di N. del
 - annullata con deliberazione di consiglio comunale N. del

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI